

CONTRATTO

di pulizia dell'immobile adibito a sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Oristano

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Oristano (di seguito "l'Ordine"), con sede in Via G. Canalis n. 11 – 09170 Oristano, C.F. 80004630952, nella persona del Legale Rappresentante dott. Antonio Luigi Sulis - presidente pro tempore

e

l'Impresa Brai Beatrice, con sede in Via Galilei n. 32 ad Oristano, CF BRABRC82B54G113A -P.IVA 01180720953, iscritta al Registro Ditte della C.C.I.A.A di Oristano, Albo Speciale Artigiani al n. 14380, posizione I.N.P.S 16475036 NC, posizione INAIL 19435789 contro codice 62,

Premesso che

- a) a seguito di trattativa diretta è stato affidato il servizio di pulizie all'Impresa Brai Beatrice, che ha presentato un'offerta pari ad euro 300 mensili che non comprendono IVA in quanto la ditta ha dichiarato di essere esente ai sensi dell'art.1 comma 100, legge n.244/2007 - regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art.27, commi 1 e 2 di n 98 ;
- b) l'Impresa Brai Beatrice dichiara di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016);

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Il servizio è regolato dal presente contratto, nonché dalla dichiarazione d'offerta economica sottoscritta dall'Impresa, allegata al presente contratto;
2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge;

Art. 2 – Oggetto

1. L'Impresa si impegna ad effettuare il servizio di pulizia e disinfezione dei locali dell'immobile di proprietà dell'Ordine sito in Oristano, in via G. Canalis n. 11 primo piano, ad uso uffici e servizi;
2. E' compresa nel contratto la fornitura dei prodotti necessari per il servizio di pulizia (detersivi, attrezzature varie, ecc.) mentre non è compresa la fornitura del materiale igienico-sanitario (carta igienica, salviette, saponi, ecc.);
3. Le prestazioni che l'Impresa deve fornire hanno lo scopo di mantenere costantemente elevato il livello di pulizia di tutte le superfici, sia interne che esterne, dei locali, con l'osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia.

Art. 3 – Durata

1. Il presente contratto ha durata di 12 mesi, a decorrere dal 1 maggio 2024 fino al 30 aprile 2025;
2. Per i primi tre mesi l'affidamento si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire

una valutazione ampia e complessiva del rapporto;

Art. 4 - Articolazione e modalità del servizio

1. L'Impresa assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale e si impegna a svolgere con personale, organizzazione di mezzi, attrezzature e materiali di consumo propri, il servizio di pulizia secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente contratto, garantendo la perfetta esecuzione del servizio a regola d'arte e con la massima diligenza;

Art. 5 - Attività comprese nel servizio e prestazioni straordinarie

1. il servizio oggetto del presente contratto comprende tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, degli impianti, mobili, arredi e di quanto altro pertinente ai locali, come di seguito indicati:

attività a corpo - Una pulizia settimanale, in orario non coincidente con l'apertura degli uffici, comprendente:

- pulizia dell'intero appartamento con prodotti ad azione detergente e sanitizzante;
- pulizia ad umido e disinfezione degli apparati informatici e telefonici, spolveratura di mobili e arredi, sedie, attrezzature d'ufficio, deragnatura; pulizia atrio uffici.
- raccolta e movimentazione dei rifiuti assimilati agli urbani, dagli uffici ai siti di accumulo temporaneo esterni all'edificio;

Una pulizia mensile comprendente:

- lavaggio vetri ed infissi interni ed esterni della sede

Gli interventi non saranno richiesti durante le chiusure degli uffici nel mese di Agosto nella settimana delle vacanze natalizie.

La ditta è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione del calendario operativo delle prestazioni;

2. Lo svolgimento di prestazioni straordinarie deve essere autorizzato previa presentazione e accettazione di un preventivo.

Art. 6 - Personale addetto

1. L'Impresa garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali;
2. L'Impresa si impegna ad utilizzare, per l'espletamento del servizio, il numero di unità lavorative necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste;
3. L'impresa dovrà fornire ad ogni accesso il nominativo del personale che effettuerà il servizio attraverso un firma da apporre nell'apposito registro;
4. L'Impresa si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, ecc) da parte del personale impiegato;
5. L'Impresa si impegna a vietare al personale l'uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici;
6. L'impresa si impegna a vietare al personale di effettuare nei locali qualsiasi attività che non sia conforme o strettamente connessa con le attività di pulizia previste nel presente contratto.

Art. 7 - Attrezzature e materiali impiegati nel servizio

1. L'impresa si impegna ad utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e sicurezza

Art. 8 - Verifiche del livello di servizio

1. L'Ordine potrà in qualunque momento verificare l'adempimento e la qualità del servizio e la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente contratto e nelle leggi; nel caso di risultanze negative ne darà comunicazione scritta all'Impresa, con l'obbligo da parte della stessa Impresa di adottare i provvedimenti opportuni

Art. 9 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro

1. L'Impresa nell'esecuzione del servizio è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 (Teso Unico Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto;
2. L'Ordine assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio di pulizia siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si obbliga a fornire all'Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ordine da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme predette.

Art. 10 – Corrispettivi

1. Per il servizio a corpo fornito a perfetta regola d'arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente contratto, l'Ordine corrisponderà all'impresa un importo mensile di € 300;
2. I corrispettivi per le prestazioni straordinarie di cui al comma 3 dell'art. 5 verranno determinati concordemente tra le parti sulla base del tipo di lavoro richiesto, del tempo occorrente per l'esecuzione, del costo orario della manodopera.

Art. 11 - Fatturazione e modalità di pagamento

1. Le prestazioni dovranno essere fatturate con fatturaPA, in regime di split payment;
2. Le fatturePA dovranno indicare il codice CIG comunicato dall'Ordine.
3. Le fatturePA saranno liquidate entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse sul conto corrente intestato all'Impresa mediante bonifico, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
4. L'Impresa si impegna a rendere noto a mezzo email eventuali variazioni conto corrente.

Art. 12 – Recesso

1. L'Ordine ha diritto nei casi di:
 - giusta causa
 - mutamenti di carattere normativo
 - mutamenti di carattere organizzativo,quale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di recedere unilateralmente in

qualsiasi momento dal presente contratto, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi all'impresa a mezzo pec.

2. In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento dei servizi prestati purchè correttamente ed a regola d'arte.

Art. 13 - Clausola risolutiva

1. Nel caso di mancata, irregolare e non puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini convenuti, nonché in caso di reiterati inadempimenti dell'Impresa, l'Ordine ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto;
2. Il contratto si risolverà di diritto nei casi di seguito indicati:
 - a. nel caso in cui sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare;
 - b. nel caso in cui l'Impresa perda i requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla selezione;
 - c. nel caso in cui l'Impresa non provveda a regolarizzare la propria posizione di correttezza contributiva entro il termine di 60 giorni;
 - d. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Impresa nel corso della procedura espletata per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto;
3. Nei casi previsti dal precedente comma, l'Ordine potrà risolvere il contratto dandone comunicazione a mezzo PEC;
4. In caso di risoluzione del contratto l'Ordine sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico per le prestazioni rese correttamente ed a regola d'arte maturato fino alla data di efficacia della stessa risoluzione.

Art. 14 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.ii.mm. le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità;
2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, leicità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Oristano, 24/04/2024

Il Presidente dell'Ordine



La R.L. dell'Impresa

